

Disciplina dei requisiti e delle procedure di accesso ai finanziamenti, nonché della durata e delle modalità di rimborso delle somme anticipate – Attuazione Fondo di rotazione
(Art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26)

CAPO I – PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

1. Finalità

Il presente Disciplinare definisce i requisiti e le procedure di accesso ai finanziamenti, nonché la durata e le modalità del rimborso delle somme anticipate, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26.

2. Definizioni

Per tutte le definizioni si fa riferimento agli artt. 183 e 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Dotazione e riparto del fondo

I fondi disponibili sono quelli derivanti dallo stanziamento di competenza iscritto annualmente in bilancio per "*Spese per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati*".

Il 50% del fondo è destinato alla gestione dei rifiuti urbani ed il restante 50% alla bonifica dei siti inquinati.

Tale percentuale può essere variata, in base alle effettive esigenze desumibili dalle domande presentate nel corso dell'anno di esercizio, con uno o più atti deliberativi della Giunta regionale, anche contestualmente all'assegnazione dei finanziamenti stessi.

4. Beneficiari

Beneficiari dei finanziamenti sono gli Enti Locali del territorio della regione Basilicata anche in forma associata.

5. Interventi finanziabili

Gestione dei rifiuti urbani

Sono ammissibili a finanziamento interventi di costruzione di nuovi impianti o di ampliamento di impianti preesistenti di smaltimento finale dei rifiuti urbani previsti dal Piano regionale dei rifiuti o autorizzati ai sensi dell'art. 25 della Lr 4 agosto 2011, n. 17, di proprietà dei soggetti pubblici di cui al punto 4.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi già eseguiti;

Bonifica dei siti inquinati

Sono ammissibili a finanziamento interventi di indagine preliminare, di messa in sicurezza di emergenza (MISE), di caratterizzazione, di analisi di rischio (ADR), di bonifica e di messa in sicurezza operativa (MISO) o permanente e relativi piani di monitoraggio, nonché di ripristino ambientale di siti potenzialmente contaminati o contaminati, per i quali sia stato avviato il procedimento di cui all'art. 242 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, di proprietà dei soggetti pubblici di cui all'art. 4.

Non sono ammissibili a finanziamento:

- interventi di rimozione di rifiuti abbandonati di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006;
- interventi di chiusura e ripristino ambientale di discariche dismesse;
- interventi riguardanti siti di proprietà privata;
- interventi già realizzati.



6. Entità del finanziamento e spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le spese riguardanti le indagini propedeutiche alla progettazione, le spese per espropri, gli oneri per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, le spese di gara, le analisi di laboratorio, i lavori, l'IVA, ecc.

L'importo relativo alle spese per progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ed eventuali consulenze, al netto di IVA, non può superare il 15% dell'importo dei lavori.

7. Priorità

Gli interventi sono valutati e finanziati in base alle priorità definite annualmente dall'Osservatorio regionale del ciclo dei rifiuti, di cui all'art. 30 della Lr 2 febbraio 2001.

In caso di mancata o ritardata definizione delle priorità le assegnazioni dei finanziamenti sono effettuate sulla base delle priorità stabilite nell'anno precedente.

Per l'anno in corso trova applicazione la previsione di cui al punto 24 (norme transitorie).

CAPO II – PROCEDURE DI ACCESSO

8. Termini di presentazione delle domande

Le domande di finanziamento possono essere presentate nel corso di ciascun anno solare compatibilmente e sino a concorrenza delle risorse stanziare per ciascun anno finanziario.

9. Modalità di presentazione delle domande

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.

Alla domanda deve essere allegata la proposta progettuale costituita da uno studio di fattibilità, redatto ai sensi dell'art. 14 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207.

Le domande sono consegnate a mano o inviate all'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità in via Vincenzo Verrastro, 5 – 85100 Potenza.

Uno stesso Ente può presentare nell'anno di riferimento anche più domande riferite, per quanto attiene la bonifica di siti inquinati, alle diverse fasi di attuazione degli interventi (MISE, caratterizzazione, ADR, bonifica, MISO, messa in sicurezza permanente, monitoraggio) o a diversi siti, per quanto attiene il ciclo dei rifiuti, a diversi impianti di smaltimento finale.

10. Contenuti della domanda

La domanda di ammissione a finanziamento deve contenere l'oggetto della richiesta, la descrizione del sito oggetto di intervento, la descrizione dell'intervento previsto, la specificazione del titolo di proprietà del sito, l'importo preciso del finanziamento richiesto e l'elenco della documentazione allegata.

Per i siti inquinati la domanda deve riportare anche gli estremi della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 304 e dell'art. 242 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Per la presentazione della domanda possono essere utilizzati gli schemi allegati (Allegato A1 e A2).

Alla domanda deve essere allegata, in originale o in copia conforme all'originale, la seguente documentazione:

- a – documentazione attestante il titolo di proprietà del sito;
- b – certificato di destinazione urbanistica del sito;
- c – estratto di mappa del sito;



- d - studio di fattibilità dell'intervento, redatto ai sensi dell'art. 14 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207, con quantificazione della spesa occorrente;
- e - copia conforme all'originale della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 304 e dell'art. 242 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*solo per i siti inquinati*);

La mancanza anche di uno solo dei documenti suddetti costituisce motivo di improcedibilità della richiesta di finanziamento.

11. Istruttoria delle domande

Le domande presentate sono istruite dall'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale sulla base delle priorità di cui all'art. 6.

Entro 30 giorni dalla presentazione di ciascuna domanda, l'Ufficio regionale competente propone alla Giunta regionale l'adozione della Deliberazione di ammissione a finanziamento.

Se all'esito dell'istruttoria emergono incompletezze nella documentazione o necessitano chiarimenti il termine suddetto viene sospeso sino alla data di ricevimento delle integrazioni richieste dall'Ufficio stesso.

12. Assegnazione finanziamenti

I finanziamenti vengono assegnati con Deliberazione della Giunta regionale sino ad esaurimento dello stanziamento di competenza del bilancio per l'esercizio di riferimento, utilizzando anche le eventuali ulteriori risorse finanziarie derivanti da disimpegni, da variazioni o dall'assestamento di bilancio.

Con la Deliberazione di ammissione a finanziamento vengono anche definiti i termini entro cui gli Enti assegnatari devono inviare il progetto esecutivo e la documentazione tecnico-amministrativa, di cui al punto 11, per consentire l'assunzione del relativo impegno di spesa e disciplinare i rapporti tra Regione e Soggetto beneficiario.

13. Documentazione progettuale

Successivamente alla notifica della Dgr di ammissione a finanziamento gli Enti assegnatari inviano all'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, entro i termini in essa fissati, la seguente documentazione in originale o in copia conforme all'originale:

- 1 - provvedimento di nomina del responsabile del procedimento;
- 2 - provvedimento di affidamento dell'incarico di progettazione e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione con relativo contratto;
- 3 - n. 2 copie del progetto esecutivo dell'intervento, redatto ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 24 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 e sottoscritto da professionista competente;
- 4 - relazione di verifica e provvedimento di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. dell'art. 93, comma 6, e 112, comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- 5 - provvedimento di approvazione del progetto esecutivo;
- 6 - provvedimento di approvazione ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006, relativo alla fase dell'intervento di cui si chiede il finanziamento (*solo per gli interventi relativi ai siti inquinati*);
- 7 - autorizzazione AIA, ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. n. 152/2006 (*solo per la gestione dei rifiuti*);
- 8 - deliberazione dell'Ente di impegno alla restituzione dei fondi anticipati secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 23 e 24.

14. Impegno della spesa

In caso di mancato invio della documentazione di cui al punto 13 entro i termini stabiliti o di incompletezza della stessa, l'Ufficio regionale competente, diffida l'Ente inadempiente a provvedere nei successivi 30 giorni.

Accertata la completezza della documentazione, l'Ufficio regionale impegna la relativa spesa, disciplinando i rapporti tra Regione ed Ente assegnatario, nel rispetto del presente disciplinare e del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Il provvedimento di impegno della spesa di cui sopra stabilisce le modalità ed i termini di erogazione del finanziamento, di rendicontazione della spesa e di restituzione delle somme anticipate.

Contestualmente all'impegno di spesa, con lo stesso provvedimento dirigenziale, viene erogato il 10% del finanziamento concesso per far fronte alle spese di cui al punto 6, da rendicontare in occasione della prima richiesta di pagamento di cui ai punti 17 e 18.

15. Varianti

Sono ammissibili varianti ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 161 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207.

Le varianti che richiedono un ulteriore finanziamento sono oggetto di autonoma domanda di ammissione a finanziamento da presentare entro i termini di cui al punto 7.

Le varianti, anche di solo quadro economico, diverse da quelle di cui al secondo capoverso devono essere trasmesse all'Ufficio regionale competente, unitamente ai provvedimenti di approvazione.

16. Revoca

Il mancato rispetto dei termini fissati dal presente disciplinare e dal provvedimento di cui al punto 14, nonché di quelli fissati in sede di istruttoria dall'Ufficio regionale competente per l'invio della documentazione integrativa costituisce motivo di revoca del finanziamento, previo avviso di avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 e succ. mod.

In caso di documentate e motivate esigenze di pubblico interesse i termini di cui al punto precedente possono essere differiti, previa adeguata istruttoria dell'Ufficio regionale titolare del procedimento.

CAPO III – EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE SPESA

17. Anticipazioni

Possono essere erogate anticipazioni sino al 20% del finanziamento concesso a titolo di rimborso di eventuali spese già sostenute.

Alla richiesta di anticipazione è allegata la seguente documentazione in originale o in copia conforme all'originale, vistata dal responsabile del procedimento:

- 1 – provvedimento di affidamento dell'incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e relativo contratto;
- 2 – provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
- 3 – contratto di appalto;
- 4 - verbale di consegna;
- 5 – documentazione contabile relativa alle spese sostenute, vistata dal RUP in ordine alla congruità e regolarità, e relativo provvedimento di approvazione e liquidazione;
- 6 – prospetto riepilogativo della spesa richiesta.

18. Acconti

Possono essere concessi ulteriori acconti, sino alla concorrenza massima dell'80% del finanziamento concesso, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

Alla richiesta di erogazione è allegata la seguente documentazione in originale o in copia conforme all'originale, vistata dal responsabile del procedimento:

- 1 – libretto delle misure, registro di contabilità;



- 2 - stato di avanzamento dei lavori;
- 3 - certificato di pagamento;
- 4 - eventuali verbali di sospensione e ripresa;
- 5 - specifiche degli oneri professionali;
- 6 - eventuali fatture relative alle forniture e delle liste e fatture relative ai lavori in economia;
- 7 - provvedimento di approvazione e liquidazione del SAL, delle spese tecniche e delle forniture e lavori in economia;
- 8 - prospetto riepilogativo della spesa richiesta.

19. Saldo

Il saldo, costituito dal residuo 20%, è erogato ad ultimazione dei lavori.

Alla richiesta di erogazione è allegata la seguente documentazione in originale o in copia conforme all'originale, vistata dal responsabile del procedimento:

- 1 - certificato di ultimazione dei lavori, verbali di sospensione e ripresa;
- 2 - libretto delle misure e registro di contabilità;
- 3 - stato finale dei lavori;
- 4 - relazione sul conto finale;
- 5 - certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo;
- 6 - eventuali fatture relative alle forniture e delle liste e fatture relative ai lavori in economia;
- 7 - specifiche degli oneri tecnici;
- 8 - provvedimento di approvazione e liquidazione da parte del soggetto attuatore di tutte le spese sostenute;
- 9 - ogni eventuale certificato di collaudo previsto dalla normativa vigente;
- 10 - relazione acclarante i rapporti tra Regione e Soggetto beneficiario;
- 11 - prospetto riepilogativo della spesa finanziata.

CAPO IV – DURATA E MODALITÀ RIMBORSO

20. Durata del finanziamento

La concessione del finanziamento ha una durata massima di tre anni o, in caso di interventi di durata superiore, sino al termine stabilito per l'ultimazione dell'intervento stesso.

Il termine decorre dalla data di notifica del provvedimento di impegno adottato dall'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale.

21. Termini per la restituzione

I Soggetti beneficiari provvedono alla restituzione dell'intera somma concessa allo scadere del periodo di cui al punto 20, in unica soluzione, entro 90 giorni dallo scadere del suddetto termine.

Le somme dovute possono essere restituite anche a rate uguali, in numero comunque non superiore a tre, da versare, la prima nel termine di cui al precedente capoverso e le restanti due, ognuna, entro il successivo anno.

Allo scadere del termine di cui al punto 20, l'Ufficio Prevenzione e controllo ambientale comunica all'Ufficio Ragioneria e fiscalità regionale, per ogni anticipazione concessa, l'avvenuta scadenza, l'importo da restituire, il Comune interessato e l'intervento eseguito; ai fini dell'accertamento della restituzione delle somme anticipate, di cui al successivo punto 22.

22. Modalità di restituzione

I fondi derivanti dalle somme rimborsate sono introitate nell'Upb 4.04.01 del bilancio regionale.



Le somme sono versate sul cc codice IBAN: IT79Q0542404297000011700994 – intestato alla Regione Basilicata – Conto Entrate proprie presso il Tesoriere - con la seguente causale: restituzione somme anticipate dal fondo di rotazione di cui all'art. 14 della Lr 30 dicembre 2011, n. 26.

Copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento è inviata all'Ufficio Prevenzione e Controllo ambientale.

L'Ufficio Ragioneria e fiscalità regionale provvede all'accertamento dell'avvenuta restituzione.

CAPO V – RECUPERO

23. Termini e modalità di recupero

Scaduti i termini di cui al punto 21, la Regione provvede al recupero delle somme non restituite autorizzando l'Ufficio Ragioneria e fiscalità regionale a trattenere le somme a qualsiasi titolo liquidate dalla Regione stessa all'Ente inadempiente, sino alla concorrenza dell'ammontare delle somme non restituite.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

24. Norme transitorie

In sede di prima applicazione l'Osservatorio regionale del ciclo dei rifiuti definisce i criteri di priorità entro il 30 giugno 2012 e l'Ufficio regionale competente istruisce la relativa documentazione dopo l'emanazione dei suddetti criteri.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G. B.', with a small superscript '6' to its right.